

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

723^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2005

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-23

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 25-59

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 61-71

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>			
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1		
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2		
DISEGNI DI LEGGE			
Seguito della discussione e approvazione:			
<i>(2386) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri):</i>			
PASTORE (FI), f.f. relatore	2, 4, 5 e passim		
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie	2, 5, 6 e passim		
BEDIN (Mar-DL-U)	3, 6, 8 e passim		
MONTI (LP)	6		
DONATI (Verdi-U)	7, 14		
EUFEMI (UDC)	9, 17		
MICHELINI (Aut)	12, 13		
MARINO (Misto-Com)	18		
BUDIN (DS-U)	19		
GRECO (FI)	20		
SENATO			
Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Treviso			
		Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:	
		PRESIDENTE	Pag. 21
		Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d'appello di Milano – Sezione quinta penale	
		Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:	
		PRESIDENTE	22
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2005	23
		ALLEGATO A	
		DISEGNO DI LEGGE N. 2386:	
		Ordine del giorno	25
		Articolo 1 emendamenti e ordine del giorno	26
		Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno	27
		Articolo 3 ed emendamenti	31
		Articolo 4 ed emendamenti	34
		Articolo 5 ed emendamenti	35
		Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5	39
		Articoli 6 e 7	41
		Articolo 8 ed emendamenti	41
		Articolo 9 ed emendamento	44
		Articolo 10 ed emendamenti	46

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Articolo 11 ed emendamenti	Pag. 48	CORTE DEI CONTI	
Articoli 12 e 13	51	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	Pag. 63
Articolo 14 ed emendamenti	51	Trasmissione di documentazione	64
Articolo 15 ed emendamento	53	REGIONI	
Articolo 16 ed emendamenti	54	Trasmissione di relazioni	64
Articoli 17 e 18	56	CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO	
Emendamento tendente ad inserire un articolo dopo l'articolo 18	57	Trasmissione di documenti	65
Articolo 19 ed emendamento	58	PARLAMENTO EUROPEO	
Articoli 20, 21 e 22	58	Trasmissione di documenti	65
 		ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE	
<i>ALLEGATO B</i>		Trasmissione di documenti	65
DISEGNI DI LEGGE		MOZIONI E INTERROGAZIONI	
Assegnazione	61	Annunzio	22
GOVERNO		Mozioni	66
Trasmissione di documenti	62	Interrogazioni	68
CORTE COSTITUZIONALE		<i>ERRATA CORRIGE</i>	71
Trasmissione di sentenze	63		

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 29 dicembre 2004.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2386) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo. In attesa del parere della 5a Commissione permanente, sospende la seduta fino alle ore 10.

La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 10,02.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno G1.

PASTORE, *f.f. relatore*. Esprime parere favorevole anche in considerazione dell'impegno del Governo e della maggioranza a recepire tempestivamente le direttive comunitarie.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Accoglie l'ordine del giorno.

BETTONI BRANDANI, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente, sul disegno di legge e sugli emendamenti presentati. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Sottoscrive l'emendamento 1.2 e tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo della Margherita, dichiarando la disponibilità a ritirarli se la maggioranza ed il Governo decidessero in senso analogo, riconoscendo così l'urgenza di approvare il disegno di legge in considerazione del ritardo con cui il Senato esamina il provvedimento (approvato dalla Camera dei deputati nel luglio 2003 e già avviato nella precedente legislatura), urgenza resa più acuta dell'allargamento dell'Unione. Gli emendamenti del Gruppo, in particolare, non modificano radicalmente un testo su cui conferma una valutazione positiva, ma tendono a rafforzare il ruolo delle Regioni e degli enti locali nell'organismo incaricato di rappresentare la posizione italiana in sede europea. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PASTORE, *f.f. relatore*. Apprezza l'intervento del senatore Bedin, che corrisponde alla volontà espressa dalla Commissione di approvare un testo praticamente identico a quello licenziato dalla Camera dei deputati. Ove l'intenzione del senatore Bedin fosse confermata, si dichiara disponibile a proporre la soppressione della modifica introdotta in Commissione all'articolo 1, sostituendola con un ordine del giorno allo scopo di evitare eventuali dubbi interpretativi.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il Governo condivide la proposta dei senatori Bedin e Pastore, sottolineando l'alto senso di responsabilità dimostrato dall'intero Senato nell'approvare un testo urgente seppur perfezionabile. È disponibile ad accogliere gli ordini del giorno eventualmente presentati.

PASTORE, *f.f. relatore*. Presenta l'emendamento 1.500 (*v. Allegato A*), soppressivo delle modifiche introdotte in Commissione e l'ordine del giorno G1.100 (*v. Allegato A*), proponendone l'accantonamento in attesa del ritiro dei restanti emendamenti.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Concorda con la proposta del senatore Pastore.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.500 e dell'articolo 1. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MONTI (*LP*). Accogliendo la proposta del relatore, ritira tutti gli emendamenti presentati.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Anche il Governo ritira tutti gli emendamenti presentati.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Conferma il ritiro degli emendamenti presentati da senatori del suo Gruppo e trasforma il 2.3 nell'ordine del giorno G2.100. (*v. Allegato A*).

DONATI (*Verdi-U*). In Gruppo, ascoltata la discussione, non ritira l'emendamento 2.104, né gli altri presentati, ma non intende ostacolare l'approvazione del provvedimento.

PASTORE, *f.f. relatore*. È contrario all'emendamento 2.104 e favorevole all'ordine del giorno G2.100.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore ed accoglie l'ordine del giorno del senatore Bedin.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 2.104 ed approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PASTORE, *f.f. relatore*. È contrario agli emendamenti presentati.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Per coerenza con quanto precedentemente dichiarato, pur condividendone il contenuto annuncia l'astensione sugli emendamenti presentati dal Gruppo dei Verdi.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 3.102 e 3.103 ed approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

PASTORE, *f.f. relatore*. Esprime parere contrario.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 4.102 ed approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e dell'emendamento 5.0.1 ad esso riferito, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

EUFEMI (*UDC*). Ritira l'emendamento 5.0.1.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli da 5 a 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento 9.100 ad esso riferito, che si intende illustrato.

PASTORE, *f.f. relatore*. Esprime parere contrario.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 9.100 ed approva l'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PASTORE, *f.f. relatore*. Esprime parere contrario.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 10.100 e 10.101 ed approva l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PASTORE, *f.f. relatore*. Esprime parere contrario.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 11.100, 11.101 e 10.102 ed approva l'articolo 11. Con distinte votazioni, sono inoltre approvati gli articoli da 11 a 15.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MICHELINI (*Aut*). Gli emendamenti 16.100, 16.3 e 16.4 propongono la soppressione dei riferimenti alle autonomie speciali, che potrebbe creare difficoltà in sede applicativa.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Sottolinea che la presentazione dell'emendamento 16.2 soppressivo del comma 4, poi ritirato, è motivata dallo squilibrio che il testo determina nella ripartizione dei poteri a favore dello Stato ed a scapito delle Regioni e degli enti locali; auspica pertanto una riconsiderazione che realizzi, sulla base dell'esperienza, un maggiore equilibrio istituzionale.

PASTORE, *ff. relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti, ritenendo eccessive le preoccupazioni dei proponenti, in quanto è fuor di dubbio che la legge ordinaria non possa intaccare le competenze previste dagli Statuti adottati con legge costituzionale.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprime parere contrario dichiarandosi disponibile ad un confronto sul tema sollevato.

MICHELINI (*Aut*). Insiste per la votazione degli emendamenti.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 16.100, 16.3 e 16.4.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Segnala al senatore Michelini che il Governo italiano, nel rispetto degli obblighi internazionali, non riconosce ad altri Paesi alcuna possibilità di tutela particolare rispetto ad affari interni della Repubblica.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli 16 e 17.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e dell'emendamento 18.100 ad esso riferito, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONATI (*Verdi-U*). Ritira l'emendamento.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli da 18 a 22.

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento 1.500, precedentemente accantonati.

Il Senato approva l'emendamento 1.500.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Accoglie l'ordine del giorno G1.100.

Il Senato approva l'articolo 1 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

BEDIN (*Mar-DL-U*). I senatori della Margherita voteranno a favore della riforma della legge La Pergola, che va nella direzione da tempo auspicata disciplinando organicamente e rafforzando il ruolo del Parlamento, delle Regioni e delle Province autonome, degli enti locali ed anche delle parti sociali nel processo di formazione della posizione italiana in seno all'Unione Europea e di definizione e attuazione della normativa comunitaria. Di grande rilevanza, nel quadro del rafforzamento del ruolo del Parlamento, appare l'introduzione dell'istituto della riserva parlamentare, che non soltanto consentirà il conseguimento nella fase ascendente di risultati più vicini alle esigenze del Paese, ma renderà anche più fluido il successivo recepimento delle norme comunitarie. L'Ulivo ha visto accolte numerose proposte in tema di rafforzamento del ruolo specifico delle autonomie territoriali, mentre non ha conseguito analogo successo per quanto riguarda le proposte di snellimento della legge comunitaria e per l'indicazione di limiti all'utilizzo della delega legislativa in fase di recepimento e quindi per una riduzione dell'eccessivo accentramento di poteri in capo all'Esecutivo. Il testo in esame costituisce senz'altro un positivo passo in avanti, ma non un risultato definitivo in quanto la ratifica del nuovo Trattato costituzionale europeo da parte dell'Italia richiederà certamente ulteriori aggiornamenti. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

EUFEMI (*UDC*). I senatori dell'UDC voteranno a favore della riforma della legge La Pergola proposta dal ministro Buttiglione, che costituisce la prima risposta concreta alle esigenze, previste dal novellato comma 5 dell'articolo 117 della Costituzione, di partecipazione delle autonomie territoriali alle fasi ascendente e discendente del diritto comunitario nonché alle richieste del Parlamento di vedersi attribuita una maggiore partecipazione ai processi decisionali in sede europea. A tale scopo vengono introdotti istituti moderni e fortemente innovativi già adottati da altri

Stati europei che consentiranno al Paese di conseguire migliori risultati soprattutto nella fase più importante per la definizione degli atti che incidono sulla legislazione nazionale. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Fasolino*).

MARINO (*Misto-Com*). Anche i Comunisti italiani voteranno a favore del disegno di legge in esame, convenendo sull'esigenza di superare la legge La Pergola, ormai inidonea, nel nuovo contesto istituzionale e costituzionale nazionale ed europeo, ad assicurare l'effettiva partecipazione democratica dell'Italia al processo di costituzione della normativa europea. Sottolineando criticamente l'incoerenza di molte delle posizioni assunte dal Governo sin dall'inizio della legislatura, ispirate ad euroscetticismo e contrastanti con uno spirito effettivamente collaborativo e federatore, ribadisce la necessità di individuare procedure che consentano di adeguare tempestivamente l'ordinamento italiano alla legislazione comunitaria.

BUDIN (*DS-U*). Dichiaro il voto favorevole dei Democratici di sinistra. La legge in esame consentirà una maggiore partecipazione dell'Italia alle fasi ascendente e discendente del diritto comunitario, valorizzando il ruolo del Parlamento e delle autonomie territoriali, nello spirito indicato dal nuovo Trattato costituzionale europeo, la cui ratifica richiederà tuttavia nuovi interventi normativi in materia.

GRECO (*FI*). Forza Italia voterà a favore del disegno di legge, giudicando molto positivo il rafforzamento del ruolo delle istituzioni nazionali in ambito europeo. Auspica che la nuova normativa consenta una maggiore celerità delle procedure di approvazione annuale della legge comunitaria. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Il Senato approva il disegno di legge n. 2386 nel suo complesso.

Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Treviso

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si è pronunciata, a maggioranza, nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Treviso in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 26 novembre 2003, ha dichiarato i fatti oggetto di un procedimento civile a carico del senatore Stiffoni insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in quanto concernenti opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Senato approva le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, autorizzando la Presidenza a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d'appello di Milano – Sezione quinta penale

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si è pronunciata, a maggioranza, nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Milano in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 15 ottobre 2003, ha dichiarato i fatti oggetto di un procedimento penale a carico del senatore Dell'Utri insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in quanto concernenti opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Senato approva le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, autorizzando la Presidenza a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

PRESIDENTE. Avendo l'Assemblea esaurito i punti all'ordine del giorno, la seduta pomeridiana non avrà luogo. Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 20 gennaio.

La seduta termina alle ore 10,55.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 29 dicembre 2004.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Boschetto, Bosi, Cozzolino, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Grillo, Ioannucci, Mantica, Salzano, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Pianetta, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Bobbio, Calvi, Centaro, Curto, Dalla Chiesa, Ferrara, Florino, Gentile, Manzione, Maritati, Novi e Zancan, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare; Manunza, Minardo, Moro e Pagano, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2386) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2386, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.

Comunico che siamo in attesa del parere della 5^a Commissione permanente, che non è ancora pervenuto ma dovrebbe essere trasmesso di qui a poco.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 10.

(La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 10,02).

La seduta è ripresa.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1, che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su di esso.

PASTORE, *f.f. relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno è rivolto al Governo, però esprimo per parte mia un parere favorevole perché so che il Governo e la maggioranza sono impegnati proprio in una politica di attuazione delle direttive comunitarie, anche se spesso i lavori parlamentari non depongono per una celere approvazione delle leggi di attuazione.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non verrà posto in votazione.

Invito la senatrice segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BETTONI BRANDANI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

Esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 5.0.1 e 18.100, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 5.104 (testo 2), sulla quale il parere non ostativo è reso a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, al penultimo periodo siano inserite, infine, le seguenti parole: «, e tale partecipazione non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento – ma il discorso vale anche per gli altri – per arrivare ad una conclusione che poi affiderò alla maggioranza e al Governo.

Gli emendamenti presentati dal Gruppo della Margherita mirano a precisare e a migliorare i contenuti del disegno di legge, ma non a cambiarne la sostanza.

In effetti, sia alla Camera sia al Senato in sede di Commissione il nostro Gruppo ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo sul disegno di legge in esame, che del resto è il risultato dell'unificazione di più testi, a cui abbiamo pienamente collaborato alla Camera dei deputati.

Gli emendamenti della Margherita tendono soprattutto a sottolineare e a rafforzare il ruolo delle Regioni e degli enti locali per un'attuazione piena del nuovo ordinamento federale della Repubblica. In particolare, faccio riferimento alla previsione relativa al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, una delle innovazioni introdotte da questo disegno di legge, in quanto riteniamo che le Regioni debbano essere messe in condizioni di conoscenza tali da poter partecipare al suddetto Comitato, quale organismo che dovrebbe coordinare l'intera politica del Paese in ambito europeo.

Richiamo l'attenzione del Ministro sul fatto che saremmo orientati a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.3, trattandosi di una procedura che il Governo ha la possibilità di accogliere.

Come dicevo, tali precisazioni riguardano in particolare gli emendamenti 5.2, relativo alle Regioni e alle Province autonome, e 16.2, soppressivo del comma 4, riferito al rapporto tra il Governo e le Regioni. Tuttavia, nel mio intervento in discussione generale ho sottolineato il grave ritardo con il quale il Senato affronta questo argomento, che ci è stato sottoposto già il 5 luglio 2003. Ho ricordato che le procedure di modifica della legge La Pergola, iniziate dal ministro per le politiche comunitarie Enrico Letta, risalgono addirittura alla precedente legislatura e che già allora la riforma era urgente.

Ora l'urgenza è aggravata da due nuove situazioni: da un lato, la nuova architettura dell'Europa allargata a 25 membri, di cui il Trattato costituzionale rappresenta il fondamento giuridico; dall'altro, le trasformazioni istituzionali conseguenti alla modifica del Titolo V della Costituzione.

A noi pare che nel suo complesso il progetto di legge al nostro esame soddisfi queste esigenze ed agisca in particolare su tre profili: la partecipazione parlamentare di altri soggetti interessati alla fase ascendente di formazione del diritto comunitario; la previsione di nuove modalità per il recepimento del diritto comunitario nella fase discendente; la proceduralizzazione della partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle parti sociali a tutto il processo di integrazione del nostro ordinamento con quello dell'Unione Europea.

In questo momento il Gruppo Margherita-l'Ulivo intende esprimere una scelta politicamente europea. Noi dichiariamo la nostra disponibilità a ritirare non solo questo, ma tutti gli emendamenti che abbiamo presentato al disegno di legge in esame, salvo la trasformazione – se accolto dal Governo – in ordine del giorno dell'emendamento 2.3. Riteniamo, infatti, che se il Governo concorda su questa posizione e, insieme alla maggioranza, ritira i propri emendamenti, potremmo non solo approvare il provvedimento, ma affermare che l'Europa è una questione urgente per il Senato. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi a tale riguardo.

PASTORE, f.f. relatore. Signor Presidente, non posso che apprezzare la posizione del senatore Bedin e del Gruppo a nome del quale ha parlato.

Devo dire, peraltro, che la volontà della maggioranza di approvare il provvedimento è testimoniata dal fatto che il testo proposto dalla Commissione presenta soltanto una modestissima modifica a quello approvato dalla Camera dei deputati che, tra l'altro, potremmo in qualche modo revocare con un emendamento al testo della Commissione stessa per rendere il provvedimento perfettamente identico a quello licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Questo ci consentirebbe, qualora i colleghi e il Governo ritirassero gli emendamenti, di chiudere l'*iter* del disegno di legge qui al Senato e consentirebbe altresì che questa nuova normativa sui rapporti tra Stato italiano, Regioni e Comunità Europea diventasse immediatamente vigente, con un sacrificio modesto, perché gli emendamenti dei colleghi e le stesse nostre proposte di modifica sono perfezionativi sì, ma certo non stravolgono il provvedimento.

Ove, ripeto, questa volontà di ritiro degli emendamenti fosse confermata dai colleghi della maggioranza e anche dai colleghi dell'opposizione, formulerei un emendamento alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 per ripristinare il testo approvato dalla Camera, eventualmente presentando un ordine del giorno in cui si precisi come fatto ovvio che si tratta di accertamenti giurisdizionali che riguardano gli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione Europea non suscettibili di ulteriore ricorso. Tra l'altro, non avrebbe senso che il Governo proponesse di adeguare la normativa interna alla normativa comunitaria ove non vi fosse una decisione passata in giudicato della Corte europea.

Si tratta di valutazioni implicite, ripeto, e quindi credo che non possa creare danni il ripristino del testo approvato dalla Camera, unitamente ad un ordine del giorno di specificazione di eventuali dubbi interpretativi.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, il Governo è lieto di concordare con le proposte avanzate dai senatori Bedin e Pastore. Mentre li ascoltavo, mi veniva in mente un autorevole esponente di questa Camera di molti anni fa, che è stato anche mio maestro nella carriera universitaria, e cioè Augusto Del Noce, il quale era convinto che il cammino verso la perfezione fosse infinito. Io ero il suo assistente e per poter stampare i suoi libri dovevo strappargli via le carte perché voleva aggiungere sempre ulteriori miglioramenti.

Certo, questo provvedimento è perfezionabile e ci saranno occasioni nel futuro per farlo, ma è anche urgente e siccome, diceva il Savigny, la legge è l'eco della vita, se lasciamo che il fiume della vita scorra senza fare tempestivamente la legge, quando la legge sarà approvata il fiume sarà andato avanti e la legge sarà non più attuale.

Credo quindi che l'aver presentato tale proposta, che il Governo non può che accettare, dimostri il senso di alta responsabilità di questa Camera, dei proponenti gli emendamenti, della maggioranza e dell'opposizione. Ovviamente anche la proposta di trasformare alcuni elementi interpretativi contenuti negli emendamenti in ordini del giorno trova il pieno consenso del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, lei quindi propone di ripristinare il testo approvato dalla Camera per quanto concerne la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1?

PASTORE, *f.f. relatore*. Esatto, sempre – ovviamente – previa verifica della disponibilità dei colleghi a ritirare tutti gli emendamenti; si trat-

terebbe di ripristinare il testo della Camera, prevedendo che l'accertamento giurisdizionale riguardi le sentenze di organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione Europea non suscettibili di ulteriore ricorso. È una normativa già implicita nel testo attuale della Camera, ma in Commissione si è ritenuto opportuno esplicitarla.

PRESIDENTE. Chiedo allora al senatore Bedin se, ascoltata la proposta del relatore, intende accoglierla.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Per quanto riguarda il nostro Gruppo, signor Presidente, noi siamo favorevoli alla proposta avanzata.

PRESIDENTE. Invito il Ministro ad esprimere il proprio parere.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il Ministro concorda con la proposta del senatore Pastore, che a quanto pare trova anche il consenso del senatore Bedin.

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere, a questo punto, alla votazione dell'emendamento 1.500 del relatore, che sostanzialmente prevede che al comma 2 si sostituisca la lettera *b*) con un testo che ricalca quello già approvato dalla Camera dei deputati.

PASTORE, *f.f. relatore*. Signor Presidente, siccome non sappiamo preventivamente come verrà espresso il voto sugli emendamenti, la proposta è subordinata alla disponibilità da parte dei colleghi a ritirare gli altri emendamenti. Quindi, sarebbe a mio avviso opportuno acquisire prima tale disponibilità, in modo che non sorgano problemi.

PRESIDENTE. Sulla base di tale proposta, ritengo opportuno procedere all'accantonamento dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, in modo da poter valutare la disponibilità dei proponenti a ritirare le proprie proposte di modifica.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 2. Invito i presentatori degli emendamenti ad indicare se aderiscono alla proposta di ritiro testé avanzata.

MONTI (*LP*). Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta avanzata dal relatore e pertanto ritiro tutti i miei emendamenti.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Ovviamente il Governo è disponibile a ritirare i propri emendamenti.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, a questo punto, dopo aver sottoscritto tutti gli emendamenti del Gruppo della Margherita al disegno di legge, li ritiro. Vorrei, però, segnalare che trasformo l'emendamento 2.3

nell'ordine del giorno G2.100, su cui mi auguro il Governo vorrà concordare, affinché resti agli atti.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, ho ascoltato la discussione e la richiesta avanzata dal relatore. Vorrei far presente, in particolare al relatore, che non intendiamo ritirare i nostri emendamenti, ma nemmeno ostacolare l'approvazione del provvedimento. Semplicemente, chiediamo che i nostri emendamenti vengano messi in votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.100, presentato dal senatore Bedin.

PASTORE, *f.f. relatore*. Esprimo parere favorevole.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno, rinnovando l'invito a ritirare tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.104.

PASTORE, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.100, 2.101, 2.102, 2.200, 2.2, 2.103 e 2.201 sono stati ritirati e che l'emendamento 2.3 è stato trasformato nell'ordine del giorno G2.100.

Metto ai voti l'emendamento 2.104, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.102.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, in realtà vorrei solo fare una precisazione.

Il nostro Gruppo, per le posizioni espresse, si asterrà dalla votazione di tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Verdi. Di molti condividiamo il contenuto, ma ci asterremo per la scelta europea che abbiamo fatto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Ricordo che gli emendamenti 4.100, 4.101, 4.2 e 4.1 sono stati ritirati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento 4.102.

PASTORE, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Ritiro gli emendamenti 5.100, 5.103 e 5.104 (testo 2).

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, accogliendo l'invito del Ministro al senso di responsabilità, ritiro l'emendamento 5.0.1.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5.101, 5.102, 5.1 e 5.2 sono stati altresì ritirati.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Ritiro entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PASTORE, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Ritiro l'emendamento 10.102.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.100 e 10.101.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.100, 11.101 e 11.102.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il Governo si associa al parere contrario espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 11.3 e 11.4 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Ritiro l'emendamento 14.100.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato anche l'emendamento 14.1, metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il Governo ad illustrare.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 15.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MICHELINI (*Aut*). Signor Presidente, i nostri emendamenti all'articolo 16, soppressivi dei riferimenti alle autonomie speciali, li abbiamo proposti perché, semplicemente disponendo già della competenza in materia, riteniamo che un riferimento agli stessi possa creare soltanto confusione in sede applicativa. Quindi pregherei il relatore ed il Governo di volerli prendere in considerazione, in quanto non hanno un valore politico, bensì solo ed esclusivamente istituzionale.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il nostro emendamento 16.2 è fra i più significativi. Lo ritiriamo, anche perché non può essere trasformato in ordine del giorno dal momento che non è propositivo; vorrei però sottolineare che il testo, a nostro parere, realizza un intervento dello Stato centrale nei confronti delle Regioni e degli enti locali probabilmente eccessivo. Noi ci auguriamo che all'interno del Comitato interministeriale anche su questa materia si giunga ad un equilibrio che poi consenta, sulla base dell'esperienza, di migliorare tale disposizione che – ripeto – riteniamo eccessiva rispetto ai poteri dello Stato. Comunque, per lo spirito con cui abbiamo lavorato, ritiriamo l'emendamento da noi presentato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *f.f. relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore sugli emendamenti all'articolo 16 è contrario perché mi sembra che la preoccupazione dei colleghi sia eccessiva, dato che è ovvio che la legge ordinaria non può minimamente intaccare le competenze, le procedure e le prerogative degli statuti e della norma costituzionale. Si tratta di una norma di carattere generale, per cui va vista nell'ipotesi in cui vi siano forme di autonomia analoghe a quelle delle Regioni a statuto ordinario. Mi pare perciò che, anche al fine di approvare il provvedimento, si debba dare parere contrario, naturalmente tenendo conto della preoccupazione, che però mi sembra in ogni caso eccessiva.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 16, però con grande spirito di dialogo e disponibilità a confrontarsi sul

tema nelle sedi appropriate, per tener conto nel modo dovuto delle preoccupazioni espresse dai senatori Michelini e Bedin.

PRESIDENTE. Senatore Michelini, insiste per la votazione dei suoi emendamenti?

MICHELINI (*Aut.*). Signor Presidente, comprendo le considerazioni svolte dal relatore. Peraltro, la materia dei rapporti tra le Regioni a statuto speciale e la Provincia autonoma di Trento in materia comunitaria è disciplinata dalle norme di attuazione, le quali non possono essere invase da disposizioni specifiche delle norme comunitarie.

Perciò chiedo che i miei emendamenti siano messi ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.100, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 16.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, vorrei fare soltanto un'osservazione. Non sono sicuro di aver capito bene le parole del senatore Michelini, ma vorrei confermare che, nel rispetto degli obblighi internazionali, il Governo italiano non riconosce alcuna tutela particolare ad altri Paesi su questioni che riguardano gli affari interni della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Senatrice Donati, insiste per la votazione dell'emendamento?

DONATI (*Verdi-U*). No, signor Presidente, ritiro l'emendamento 18.100.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il rappresentante del Governo ad illustrare.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 19.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 1.500, presentato dal relatore, precedentemente accantonato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il progetto di legge reca – come abbiamo avuto occasione di dire anche in discussione generale – una disciplina organica della partecipazione del Parlamento, delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla formazione della posizione italiana in seno alle istituzioni dell'Unione Europea.

Votiamo dunque, con il disegno di legge in esame, un rafforzamento del ruolo del Parlamento nel processo di formazione delle decisioni in ambito comunitario, sia attraverso un più deciso e chiaro obbligo di informazione, sia attraverso un rafforzamento delle procedure di intervento nella fase ascendente. Si prevede che, oltre alla trasmissione di progetti, di atti normativi e di indirizzo, delle loro modificazioni, nonché dei progetti e degli atti relativi alle misure previste dai Titoli V e VI del Trattato dell'Unione Europea, siano trasmessi alle Camere anche i documenti di consultazione della Commissione europea.

A mio avviso, risulta molto rilevante – come ho sottolineato nel precedente intervento – anche l'introduzione della riserva parlamentare, in base alla quale, qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o atti comunitari, il Governo può procedere all'attività di propria competenza per la formazione dei suddetti atti soltanto a conclusione di tale esame, apponendo in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione Europea la riserva di esame parlamentare.

Si rafforza dunque il ruolo del Parlamento italiano. Lo sottolineo non per spirito corporativo. Il problema della crescita della democrazia nell'Unione è più ampio di quello rappresentato dal riconoscimento e dalla valorizzazione del ruolo dei Parlamenti nazionali. Basti pensare alla necessità di favorire la crescita di più forti attori sociali e politici su scala europea o alla necessità di favorire il formarsi di uno spazio pubblico di comunicazione a livello europeo.

L'istituzione della democrazia rappresentativa resta un pilastro insostituibile della democrazia nei Paesi sia a livello nazionale che europeo ed ogni sforzo va compiuto per adeguare alle mutazioni profonde intervenute nell'Unione Europea il modo di essere e di operare di queste istituzioni e in particolare quello dei Parlamenti nazionali, rilanciandone funzioni e poteri.

Di qui dunque l'esigenza, come ho detto prima, di un deciso potenziamento della partecipazione del Parlamento italiano alla fase di elaborazione delle norme comunitarie attraverso l'esercizio di una tempestiva ed incisiva funzione di indirizzo al Governo e la stretta collaborazione con i rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Far sentire il proprio peso in sede di formazione del diritto comunitario serve, del resto, ad ottenere che i provvedimenti siano più vicini alle

esigenze del nostro Paese, senza contare che un maggior coinvolgimento del Senato e della Camera italiani nel corso del negoziato che si svolge in sede comunitaria è auspicabile, anche per assicurare successivamente un più fluido recepimento legislativo degli atti dell'Unione.

L'elemento di novità è proprio questo: il testo in esame non garantisce più solamente l'adempimento degli obblighi comunitari ma anche il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione della normativa comunitaria.

Ma le questioni circa la partecipazione italiana al processo normativo comunitario e l'adeguatezza degli strumenti legislativi di semplificazione delle procedure di recepimento, così come erano state denominate dalla legge La Pergola in seguito alla riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione cambiano la loro prospettiva, venendo radicalmente trasformate.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue BEDIN). Questa riforma della legge La Pergola affronta proprio gli aspetti specifici relativi alla partecipazione di Regioni, Province ed enti locali alla fase di formazione ed attuazione della normativa comunitaria.

In particolare, il rafforzamento della presenza degli enti locali (quindi non solo delle Regioni) al processo di formazione della posizione italiana in sede di Unione Europea per le materie di competenza è anche il risultato dell'accoglimento di alcune proposte dell'Ulivo, che miravano a garantire, all'interno dei comitati e dei tavoli che si andranno ad istituire, una presenza adeguata delle associazioni degli enti locali, coerentemente con la scelta operata della riforma del Titolo V della Costituzione.

Il Gruppo Margherita-l'Ulivo è dunque favorevole all'approvazione del provvedimento in quanto esso va nella direzione auspicata da tempo.

Devo ricordare che la proposta complessiva che l'Ulivo nel suo insieme aveva posto come elemento qualificante conteneva anche la ricerca di strumenti che rendessero la Legge comunitaria un mezzo più snello, capace di trasferire in maniera semplice la normativa europea, semplificando il meccanismo di trasposizione delle direttive e superando quel carattere di provvedimento *omnibus* che spesso la legge comunitaria ha finito per assumere. Il disegno di legge non va in questa direzione ed è piuttosto sulla linea della continuità con la normativa esistente: questo è quindi uno dei suoi limiti.

Sarebbe stato utile restringere il campo del ricorso alle deleghe legislative alle sole scelte di notevole complessità tecnica, con l'indicazione esplicita di specifici principi e criteri direttivi per ogni singolo atto da recepire o per gruppi di atti omogenei.

L'eccessivo accentramento dei poteri normativi in capo all'Esecutivo e la mancanza di una definizione esaustiva di principi e criteri direttivi per la emanazione dei decreti legislativi di attuazione per il recepimento delle direttive comunitarie, resta uno dei difetti di questo disegno di legge, che a nostro parere renderà difficoltoso l'esame delle leggi comunitarie annuali.

C'è comunque da dire che, con riferimento alla fase discendente di attuazione della normativa comunitaria, il progetto di legge reca comunque modifiche significative. Proprio in merito alla Legge comunitaria, il provvedimento definisce una sorta di contenuto proprio della Legge comunitaria annuale, in modo simile a quanto avviene per la legge finanziaria, circoscrivendo così l'intervento normativo di tale legge.

Sono anche importanti le disposizioni relative alla Relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione. Questo disegno di legge prevede integrazioni relative al contenuto, richiedendo in particolare che nella Relazione siano specificamente indicati anche i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere nonché le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto riguarda quest'ultimo profilo, vale a dire l'attuazione delle direttive da parte delle Regioni e delle Province autonome, a queste viene assicurata adeguata informazione sui progetti e sugli atti comunitari rientranti in materie di loro competenza. Le Regioni e le Province autonome possono trasmettere infatti entro venti giorni le loro osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche comunitarie.

Dunque, nel suo complesso, questo disegno di legge, a cui abbiamo collaborato sia nella fase di stesura, come Gruppo Margherita-l'Ulivo e come Gruppi dell'Ulivo, sia nella fase del dibattito nell'Aula del Senato, costituisce un passo avanti. Non è certamente il passo definitivo; dovremo insieme ricominciare il percorso partendo dal nuovo Trattato costituzionale, non appena la Camera e il Senato italiani avranno proceduto alla sua ratifica, in modo da vedere quali altre normative sia necessario aggiornare proprio per essere uno dei Paesi che non solo ratificano il Trattato costituzionale, ma lo aiutano anche a diventare parte integrante della consapevolezza europea dei cittadini italiani.

Con queste motivazioni, il Gruppo Margherita-l'Ulivo vota a favore. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, onorevole Ministro, questo provvedimento è la prima risposta concreta alla volontà del legislatore, espressa nel novellato quinto comma dell'articolo 117 della Carta costituzionale, che attribuisce agli enti locali un ruolo più incisivo nella partecipazione alle diverse fasi del diritto comunitario, nonché la puntuale risposta alle richieste e sollecitazioni del Parlamento al fine di garantire una

sua più attiva partecipazione al processo decisionale delle norme comunitarie.

Si introducono istituti moderni, fortemente innovativi per il nostro sistema ma che già esistono da anni in molti altri Stati europei, in particolare Francia e Germania, come il Gabinetto affari comunitari, la possibilità nel processo decisionale comunitario di opporre riserva sia parlamentare che a richiesta delle Regioni, la riorganizzazione della partecipazione di tutti gli attori istituzionali garantendo un maggiore coordinamento e una più compiuta conoscenza dei *dossier* comunitari, in modo da raggiungere migliori risultati per il nostro Paese soprattutto nella fase ascendente, che rappresenta il momento più importante per la determinazione di tutti quegli atti che incidono sulla legislazione nazionale al momento del recepimento nell'ordinamento interno.

Più in Italia in Europa, ma soprattutto più forza per l'Italia in Europa.

Per queste ragioni esprimo il voto favorevole dell'UDC alla riforma Buttiglione-La Pergola, che aggiorna la gloriosa legge La Pergola e che rappresenta un significativo salto di qualità, un'attesa sincronizzazione con le mutate coordinate costituzionali del processo di partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Fasolino*).

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole dei Comunisti italiani all'approvazione di questo provvedimento, perché condividiamo l'esigenza e l'opportunità di superare la legge La Pergola, cioè la n. 86 del 1989, che reputiamo inadeguata, nel nuovo contesto costituzionale, a disciplinare la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e alle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

Detto questo, signor Presidente, e pur essendo convinto che il ministro Buttiglione sia un sincero europeista, non posso però sottacere che le scelte di questo Governo, sin dall'inizio, sono state improntate ad euroscetticismo, in molti casi, un euroscetticismo che tra l'altro determinò la dimissione del ministro Ruggiero poco dopo l'inizio della legislatura. In qualche caso ci siamo trovati di fronte a scelte che definirei addirittura antieuropee: qui per brevità (perché abbiamo avuto già modo in precedenza di dirlo) voglio solo ricordare la scelta concernente l'Airbus, quella riguardante lo scudo stellare, per non parlare poi della scelta, che io reputo sciagurata, consistente nell'aver pedissequamente ubbidito ai *diktat* americani sulla guerra illegale e immorale condotta contro l'Iraq.

Signor Presidente, sono stati assunti comportamenti diversi e contraddittori. Voglio solo ricordare gli ostacoli frapposti lungo questo arco di legislatura alla cooperazione giudiziaria, in materia penale, all'istituzione

della procura europea, comportamenti che, tra l'altro, urtano contro la sostanza e i contenuti di quella mozione del luglio 2003 che fu approvata quasi all'unanimità e con la quale si riaffermava il ruolo di Paese federatore storicamente svolto dall'Italia e si impegnava il Governo a portare avanti soluzioni che garantissero l'efficienza democratica dei processi decisionali dell'Unione ampliata, soprattutto in politica estera.

Ho richiamato brevemente questi aspetti perché il nostro Gruppo rileva l'esigenza di una nuova disciplina organica, stante l'intervenuta riforma del Titolo V della Costituzione, che affronti le questioni relative alla formazione del diritto comunitario e al recepimento dello stesso, nonché la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle parti sociali al processo di integrazione dell'ordinamento interno con quello dell'Unione Europea.

Si avverte, inoltre, l'esigenza di adeguare tempestivamente la legislazione nazionale a quella comunitaria, nella consapevolezza che spetta alle Regioni essere parte attiva nella stessa elaborazione del diritto comunitario. Le Regioni «partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea (...)», recita il nuovo articolo 117 della Costituzione.

Signor Presidente, il diritto comunitario non è qualcosa d'altro rispetto all'ordinamento nazionale, qualcosa cui ci si debba adeguare solo per vincolo di appartenenza all'Unione, ma deve essere, a nostro avviso, il risultato di un'elaborazione comune alla luce dei nuovi bisogni, diritti e doveri che il mondo moderno sempre più globalizzato pone.

È in tal senso che preannuncio il voto favorevole dei Comunisti italiani all'approvazione di questo provvedimento legislativo.

BUDIN (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUDIN (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo DS al provvedimento in esame.

Lo riteniamo un provvedimento importante per promuovere le condizioni atte a garantire il processo di partecipazione delle istituzioni del nostro Paese sia nella fase ascendente che discendente del processo normativo dell'Unione Europea, un atto che grazie a questa razionalizzazione valorizza il ruolo del Parlamento e delle altre istituzioni, in particolare le Regioni, gli enti locali e le stesse parti sociali, che in questo processo vengono coinvolte. Tutto ciò si inquadra nel nuovo Trattato istitutivo della Costituzione dell'Unione Europea di cui il Parlamento italiano ha iniziato ieri la procedura di ratifica.

Indubbiamente, come hanno sostenuto anche altri colleghi e in particolare il senatore Bedin, nel prosieguo si dovrà aggiornare questa normativa, ma intanto è un atto positivo sul quale si intende esprimere un voto favorevole.

GRECO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO (FI). Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia dichiaro il voto favorevole ad un provvedimento che, in buona parte, è stato determinato dalla riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, nonché dalla legge n. 131 del 2003. È un provvedimento, oltretutto, che, come è stato già detto anche dai colleghi dell'opposizione, va a rafforzare il ruolo delle nostre istituzioni, sia quella governativa che quella parlamentare e sotto l'aspetto di questa valorizzazione del potenziamento-rafforzamento del ruolo del Parlamento mi permetto di dire che è in linea con la nuova tendenza e soprattutto con i principi tracciati nella Carta costituzionale europea approvata qui a Roma nell'ottobre scorso.

Non possiamo quindi non compiacerci con la formulazione di questa previsione, sperando soprattutto che possa avere anche un effetto e una ricaduta positivi sulla celerità della legge comunitaria. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PASTORE, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, *f.f. relatore*. Signor Presidente, avevo preannunciato, allorché ho presentato l'emendamento all'articolo 1, un ordine del giorno di chiarimento, in quanto la proposta di modifica della Commissione era volta ad una migliore redazione del testo.

Forse durante le fasi del voto non vi è stata una presa d'atto da parte dell'Assemblea e del Governo, per cui vorrei dare lettura dell'ordine del giorno G1.100, in modo che possa essere formalizzato: «Il Senato, impegna il Governo a tener conto, in sede di attuazione del disegno di legge n. 2386, che il riferimento contenuto nella lettera *b*), comma 2, dell'articolo 1 va inteso come fatto alle sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea non suscettibili di ulteriore ricorso».

Si tratta esattamente del testo proposto dalla Commissione, che è stato invece modificato per poter approvare il provvedimento in via definitiva.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno testé formulato.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, quest'ordine del giorno era stato chiaramente preannunciato nell'intervento del senatore Pastore. Il Governo ne aveva preso atto e aveva assicurato il proprio consenso.

Pertanto, posso solo ripetere tale consenso davanti alla formulazione scritta del medesimo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Treviso

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con ricorso del 20 marzo 2004 il Tribunale di Treviso ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 26 novembre 2003, ha dichiarato che i fatti oggetto di un procedimento civile a carico del senatore Piergiorgio Stiffoni concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, in quanto tali, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-*quater*, n. 20).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 16 dicembre 2004, n. 436, depositata in cancelleria il successivo 29 dicembre.

Nella seduta odierna la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, a maggioranza, nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto.

Se l'Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relative alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Treviso.

Sono approvate.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d'appello di Milano – Sezione quinta penale

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con ricorso del 14 giugno 2004 la Corte d'appello di Milano – Sezione quinta penale ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 15 ottobre 2003, ha dichiarato che i fatti oggetto di un procedimento penale a carico del senatore Marcello Dell'Utri concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, in quanto tali, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc. IV-quater*, n. 17).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 16 dicembre 2004, n. 444, depositata in cancelleria il successivo 29 dicembre.

Nella seduta di questa mattina la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, a maggioranza, nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto.

Se l'Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relative alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d'appello di Milano – Sezione quinta penale.

Sono approvate.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 20 gennaio 2004**

PRESIDENTE. Essendo esauriti tutti gli argomenti previsti all'ordine del giorno, la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 20 gennaio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 10,55*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386)

ORDINE DEL GIORNO

G1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che:

il disegno di legge AS 2386 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» tende alla sostituzione della cd. «Legge La Pergola», considerata non più idonea nell'attuale contesto di modifica dell'ordinamento interno e comunitario, con una nuova disciplina organica che affronta i profili relativi alla formazione degli atti normativi comunitari (cosiddetta fase ascendente), nonché quelli relativi all'attuazione e esecuzione degli atti dell'Unione Europea (cosiddetta fase discendente);

tale disegno di legge dovrebbe favorire non solo la partecipazione di regioni, enti locali e parti sociali al processo di integrazione dell'ordinamento interno con quello dell'Unione europea, ma anche un più rapido adeguamento alla disciplina comunitaria, dal momento che il tasso di recepimento delle direttive continua a scendere, tanto da collocare l'Italia al terz'ultimo posto nel rilevamento della Commissione datato 30 giugno 2003, prima soltanto dell'Austria e del Regno Unito;

alla fine di ottobre non è stata ancora approvata la legge comunitaria per il 2004;

le procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana sono numerosissime e tra le materie dimenticate, il settore più penalizzato è l'ambiente,

impegna il Governo

a recepire, entro quattro mesi, nel rispetto del diritto comunitario, le direttive scadute, con particolare riguardo per quelle relative allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela dalle emissioni inquinanti, alle limitazioni all'uso di sostanze pericolose.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con un emendamento

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:

a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenze di organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea non suscettibili di ulteriore ricorso, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;

c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

EMENDAMENTI

1.500

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari

dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;».

1.2

PETRINI, BATTISTI

Ritirato

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «in materia penale».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a tener conto, in sede di attuazione del disegno di legge n. 2386, che il riferimento contenuto nella lettera *b*), comma 2, dell'articolo 1, va inteso come fatto alle sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea non suscettibili di ulteriore ricorso.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 2 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei)

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente

del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

2.100

MONTI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle riunioni del CIACE può partecipare il Capo della delegazione, designato dal Governo ai sensi dell'articolo 5 della legge 131 del 2003, che abbia trattato o tratti i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno».

2.101

IL GOVERNO

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

2.102

MONTI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «chiedere di».

2.3

PETRINI, BATTISTI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'atto di convocazione e l'ordine del giorno delle riunioni del CIACE sono trasmessi con congruo anticipo alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle associazioni rappresentative degli enti locali, affinché tali soggetti possano avanzare la richiesta di partecipazione di cui al precedente comma».

2.200

MONTI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «alle regioni e agli enti locali. Il funzionamento del CIACE e del Comitato tecnico permanente, istituito ai sensi del comma 4 del presente articolo, sono disciplinati, rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie. È assicurato in ogni caso la tempestiva trasmissione degli ordini del giorno delle riunioni, e delle loro modifiche, e competenti organi parlamentari alle regioni e alle Province autonome».

2.2

PETRINI, BATTISTI

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole «alti funzionari» con le seguenti: «dirigenti in servizio delegati dai direttori generali».

2.103

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

2.201

MONTI

Ritirato

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «quando si trattano questioni che interessano le Regioni e le Province autonome, il Comitato tecnico, integrato dagli Assessori regionali competenti, per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie in accordo con il Ministro per gli affari regionali. Il Ministro per le politiche comunitarie convoca il comitato tecnico di sua iniziativa o quando lo facciano a richiesta almeno un terzo delle regioni e delle Province autonome».

2.104

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, aggiungere in fine: sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100 (già em. 2.3)

BEDIN, PETRINI, BATTISTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2386,

impegna il Governo ad attivarsi affinché l'atto di convocazione e l'ordine del giorno delle riunioni del CIACE siano trasmessi con congruo anticipo alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle associazioni rappresentative degli enti locali, affinché tali soggetti possano avanzare la richiesta di partecipazione di cui al precedente comma.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea)

1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

EMENDAMENTI

3.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5 dopo la parola: «assumere» sopprimere le seguenti: «, su loro richiesta».

3.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 7, secondo periodo, sostituire dalle parole: «A tal fine» fino a: «dia» con il seguente: «Il Governo esplicita i motivi del mancato accoglimento delle osservazioni e degli atti di indirizzo a mezzo di una relazione tecnica, discussa e votata, che dia anche».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 4 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Riserva di esame parlamentare)

1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

4.100

MONTI

Ritirato

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e comunque decorso il termine di cui al comma 3».

4.101

MONTI

Ritirato

Al comma 1 aggiungere in fine, le seguenti parole: «il Governo è tenuto ad apporre la riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea qualora l'atto od il progetto di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, abbia ad oggetto od incida su di un atto su cui sia stato proposto referendum popolare in conformità dell'articolo 75 o dell'articolo 138 comma 2 della Costituzione, o sia stata esercitata l'iniziativa di cui all'articolo 71, comma 2 della Costituzione».

4.2

PETRINI, BATTISTI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «Il Governo può apporre», aggiungere le seguenti: «anche su richiesta delle Camere».

4.1

PETRINI, BATTISTI

Ritirato

Al comma 3, sostituire la parola: «venti», con la seguente: «quaranta».

4.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «venti», con la seguente: «trenta».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 5 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)

1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie co-

munica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei mi-

nistri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

EMENDAMENTI

5.100

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome», con le seguenti: «alle Regioni e alle Province autonome».

5.101

MONTI

Ritirato

Al comma 2 sopprimere le parole: «che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle Province autonome».

5.102

MONTI

Ritirato

Al comma 3 sopprimere le parole: «nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data di ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3».

5.1

PETRINI, BATTISTI

Ritirato

Al comma 3, sostituire la parola: «venti», con la seguente: «quaranta».

5.103

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 3 sopprimere le parole da: «per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano» fino alla fine del comma.

5.2

PETRINI, BATTISTI

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Regioni e le Province autonome possono esprimere, in sede di conferenza Stato-Regioni, una posizione unitaria in ordine agli atti di cui al presente articolo. Qualora il Governo non si adegui a tale posizione, esso è tenuto a motivare adeguatamente lo scostamento della presa di posizione espressa unitariamente dalle Regioni e Province autonome».

5.104 (testo 2)

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Presso la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è istituito un comitato tecnico di coordinamento paritetico per agevolare, a livello tecnico, la formazione della posizione unitaria nazionale da esprimere nell'Unione europea su aspetti concernenti materie di competenza regionale e per svolgere i compiti necessari alla predisposizione dell'ordine del giorno e al corretto svolgimento delle sessioni comunitarie della Conferenza Stato regioni. Il predetto Comitato svolge i propri compiti di natura prettamente tecnica, di coordinamento e di supporto nel rispetto del ruolo e delle rispettive competenze del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge alle Camere, al Consiglio dei ministri ed alla Conferenza Stato regioni. Il Comitato, previa intesa con il Ministro per gli affari regionali, è convocato dal Ministro per le politiche comunitarie e presieduto dal Ministro stesso o da un suo delegato ed è composto dai rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dai rappresentanti dei Ministri suddetti e del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze e delle Amministrazioni direttamente interessate. Il comitato tecnico di coordinamento paritetico si articola in tavoli settoriali e può av-

valersi delle strutture del Dipartimento delle politiche comunitarie e dei tavoli di cui al comma 7. I compiti ed il funzionamento del Comitato tecnico di coordinamento sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche comunitarie previa acquisizione sul suo contenuto dell'intesa in sede di conferenza Stato regioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al funzionamento del predetto comitato tecnico di coordinamento paritetico si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione dei Ministeri e delle regioni e province autonome a legislazione vigente. I componenti del Comitato assicurano la partecipazione nell'ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza. In ogni caso dall'attuazione della presente norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

EUFEMI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituto per la promozione e l'assistenza tecnica alle regioni)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento delle politiche comunitarie, è istituito l'Istituto per la promozione e l'assistenza tecnica alle regioni, di seguito denominato IPAR.

2. L'IPAR ha sede in Roma e può essere organizzato in sedi decentrate sul territorio nazionale presso le singole regioni e province autonome.

3. L'IPAR ha la finalità istituzionale di prestare assistenza tecnica alle regioni, alle province autonome ed alle altre amministrazioni pubbliche in materia di normative, politiche ed iniziative comunitarie concernenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e formazione del relativo personale. A tali fini l'IPAR:

a) promuove e svolge, nell'interesse delle amministrazioni regionali, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche, tutte le attività e le iniziative opportune per la pronta consulenza ed assistenza normativa, amministrativa e formativa nelle materie di loro competenza che presentino riflessi di rilevanza comunitaria;

b) fornisce supporto, consulenza tecnico giuridica e formativa alle regioni, alle province autonome ed agli altri enti ed amministrazioni pub-

bliche al fine di agevolare una sempre più consapevole partecipazione alle fasi ascendente e discendente del diritto comunitario e per l'espletamento degli obblighi derivanti;

c) provvede, d'intesa con il Dipartimento per le politiche comunitarie e nei limiti delle risorse disponibili, alla creazione e gestione di una apposita «banca dati» e di corsi di formazione del personale pubblico e privato per una migliore conoscenza delle attività dell'Unione europea degli obblighi derivanti dalla partecipazione italiana all'Unione europea e dei Programmi di iniziativa delle istituzioni europee;

d) cura, su richiesta delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, e degli organismi interessati, servizi di formazione e consulenza in materia di valutazione, istruttoria, controllo e monitoraggio dell'applicazione delle normative comunitarie anche con riferimento alle problematiche degli aiuti concessi dagli Stati.

4. L'IPAR può organizzare, con riferimento alle materie di propria competenza, incontri e convegni di studio sia nazionali che internazionali in autonomia o in accordo con altre istituzioni pubbliche e private sia nazionali che estere.

5. Le attività dell'IPAR, oltre che dai mezzi propri possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.

6. Con decreto del Ministro per le politiche comunitarie, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati lo statuto dell'Istituto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione dell'IPAR, nei quali, tra l'altro, saranno indicati gli organi e la quantificazione delle risorse umane necessarie in modo che siano assicurate le strutture ed i mezzi adeguati al raggiungimento delle finalità istituzionali.

7. Lo statuto dell'Istituto dovrà, tra l'altro, prevedere che:

a) sono organi dell'IPAR:

1. Il Presidente dell'IPAR;
2. Il Consiglio di amministrazione;
3. il Collegio dei revisori;

b) alla nomina del Presidente dell'IPAR provvede, con proprio decreto, il Ministro per le politiche comunitarie;

c) il Consiglio di Amministrazione dell'IPAR è composto da sette membri, compreso il Presidente;

d) alla nomina dei tre componenti del Collegio dei Revisori provvede il Ministro per le politiche comunitarie;

e) tutti gli incarichi hanno una durata massima di cinque anni e sono rinnovabili;

f) il funzionamento dell'IPAR è disciplinato con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

8. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo pari a 429.000 euro per l'anno 2004, 2.014.000 euro per l'anno 2005 e 2.035.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Per gli esercizi successivi al triennio indicato provvederà il Ministro dell'economia con proprio decreto. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per dare attuazione alle presenti disposizioni. I contributi dello Stato sono trasferiti all'Istituto senza vincoli di destinazione.».

ARTICOLI 6, 7 E 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICI AGLI ARTICOLI 6, 7 E 8 APPROVATI DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)

1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

Art. 7.

Approvato

(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

Art. 8.

Approvato

(Legge comunitaria)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e

alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.

5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

EMENDAMENTI

8.100

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome».

8.101

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 3, sopprimere le parole: «e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 9 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Contenuti della legge comunitaria)

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

EMENDAMENTO

9.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettera c), accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettera c), indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della delega, nonché i propri rilievi e le relative proposte di modifica.

1-ter. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle commissioni parlamentari com-

petenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 10 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.

4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto

dei principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

EMENDAMENTI

10.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso, il Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, sotto la sua responsabilità, può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere presentati il giorno stesso alle Camere per l'esame e l'approvazione».

10.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «provvedimenti» sopprimere la seguente: «, anche».

10.102

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, dopo le parole: "provvedimenti recanti attuazione di direttive

comunitarie", inserire le seguenti: "e adempimenti di obblighi comunitari"».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 11 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Attuazione in via regolamentare e amministrativa)

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.

5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.

6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.

7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:

- a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
- b) la previsione di nuove spese o minori entrate.

8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI

11.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «coperte da riserva assoluta di» con le seguenti: «riservate alla».

11.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «acquisito» sopprimere le seguenti: «, se così dispone la legge comunitaria,».

11.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

11.3

PETRINI, BATTISTI

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

11.4

PETRINI, BATTISTI

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «gli atti normativi», ovunque ricorrono, con le parole: «le disposizioni legislative».

ARTICOLI 12, 13 E 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 12, 13 E 14 APPROVATI
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

*(Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie
recepite in via regolamentare)*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.

Art. 13.

Approvato

(Adeguamenti tecnici)

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Art. 14.

Approvato*(Decisioni delle Comunità europee)*

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l'esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.

3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.

EMENDAMENTI

14.1

PETRINI, BATTISTI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «o comportano rilevanti oneri di esecuzione», aggiungere le seguenti: «esclusivamente nelle materie dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 ed il secondo periodo del comma 4.

14.100

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «agli enti interessati», fino a: «dei Consigli regionali e delle province autonome» con le seguenti: «alle Regioni e alle Province autonome».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 15 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato*(Relazione annuale al Parlamento)*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;

d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.

EMENDAMENTO

15.100

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 16 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

EMENDAMENTI

16.100

THALER AUSSEHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 1, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «o provinciale».

16.3

THALER AUSSEHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e dalle province autonome».

16.2

PETRINI, BATTISTI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

16.4THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI,
ROLLANDIN**Respinto**

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome».

ARTICOLI 17 E 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICI AGLI ARTICOLI 17 E 18 APPROVATI
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 18.

Approvato

(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 18

18.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Ritirato

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico
in materia ambientale)*

1. In ogni fase del processo di formazione della posizione italiana alla predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, è garantito al pubblico il diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione amministrativa riguardante l'ambiente, comprese le copie dei documenti, nonché la partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente, secondo quanto previsto dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico

ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998"».

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLI 19 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Utilizzo di strumenti informatici)

1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti informatici.

EMENDAMENTO

19.100

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «informatici», aggiungere le seguenti: «e telematici».

ARTICOLI 20, 21 E 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 20, 21 E 22 APPROVATI
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

Art. 21.

Approvato

(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

Art. 22.

Approvato

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.

2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.

Allegato B**Disegni di legge, assegnazione**

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. D'Ippolito Ida

Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in ambito lavorativo (3253)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 11^a Lavoro, 12^a Sanità
(assegnato in data 19/01/2005)

4^a Commissione permanente Difesa

Sen. Iovene Antonio ed altri

Modifica alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante Norme per la messa al bando delle mine antipersona (3152)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 3^a Aff. esteri, 5^a Bilancio, 10^a Industria
(assegnato in data 19/01/2005)

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. Sodano Calogero ed altri

Immissione in ruolo dei dirigenti scolastici (3249)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio
(assegnato in data 19/01/2005)

8^a Commissione permanente Lavori pubbl.

Sen. Demasi Vincenzo

Modifiche all'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi (3235)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost.
(assegnato in data 19/01/2005)

9^a Commissione permanente Agricoltura

Sen. Rollandin Augusto Arduino Claudio ed altri

Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 12^a Sanità, 14^a Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 19/01/2005)

Commissioni 2^a e 8^a riunite

Sen. Legnini Giovanni, Sen. Calvi Guido

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l'adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, nonché modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione (3252)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio
(assegnato in data 19/01/2005)

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha inviato, in data 12 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione alla variazione dell'esecuzione delle opere a favore della Parrocchia Santa Teresa d'Avila in Altamura (Bari), finanziato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2003 (Atto n. 611). Detto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente, competenti per materia;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Comune di S. Arcangelo Trimonte (BN) sul contributo assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 1998 (Atto n. 612). Detto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5^a e alla 13^a Commissione permanente, competenti per materia.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 30 dicembre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 1976, n. 187, il decreto relativo alla determinazione, per l'anno 2005, dei contingenti massimi dei beneficiari delle indennità operative di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 (Atto n. 609).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4^a Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 29 dicembre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», la relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, per l'anno 2002 (*Doc. LXXVI*, n. 5).

Detto documento è stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12^a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 29 dicembre 2004, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 425 e n. 426 del 16 dicembre 2004, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente:

dell'articolo 3, comma 17, quarto periodo, e comma 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004). Detto documento (*Doc. VII, n. 163*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente;

dell'articolo 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore di detto art. 171-*octies* fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore), punisce con sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Detto documento (*Doc. VII, n. 164*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a e alla 8^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 11 e 12 gennaio 2005, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione «Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani» (ONAOSI) per gli esercizi dal 2001 al 2003 (*Doc. XV, n. 295*). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 12^a Commissione permanente;

delle Poste Italiane S.p.A. per l'esercizio 2003 (*Doc. XV, n. 296*). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettere in data 27 dicembre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, rispettivamente:

la deliberazione n. 22/2004/G, concernente l'attività di restauro, recupero e conservazione delle soprintendenze e degli altri centri di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, con estensione ai profili di qualificazione delle imprese affidatarie degli interventi (Atto n. 606);

la deliberazione n. 23/2004/G, concernente l'indagine sugli «Interventi per la salvaguardia e messa in sicurezza del patrimonio culturale». (Atto n. 607).

Dette deliberazioni sono stata trasmesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

La Provincia autonoma di Trento, con lettera in data 27 dicembre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (*Doc. CCI*, n. 11).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12^a Commissione permanente.

Il Difensore civico della regione Veneto, con lettera in data 5 gennaio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2002 (*Doc. CXXVIII*, n. 2/3) e nell'anno 2003 (*Doc. CXXVIII*, n. 3/3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 10 gennaio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, copia del bilancio di previsione per l'esercizio 2005, approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 22 dicembre 2004 (Atto n. 608).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 6 gennaio 2005, ha inviato il testo di due posizioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 1° al 2 dicembre 2004:

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (*Doc. XII*, n. 412). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 6^a e alla 14^a Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (*Doc. XII*, n. 413). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 6^a e alla 14^a Commissione permanente.

Assemblea parlamentare dell'unione dell'Europa occidentale, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale ha inviato, con lettera in data 13 dicembre 2004, il testo di dieci raccomandazioni, di tre risoluzioni, di una decisione e di una direttiva, approvate a Parigi dal 29 novembre al 1° dicembre 2004, nel corso della 50^a Sessione ordinaria di quel Consesso – Assemblea interparlamentare europea per la Sicurezza e la Difesa:

raccomandazione n. 749 sulla politica europea di sicurezza cinquant'anni dopo la firma del Trattato di Bruxelles modificato (*Doc. XII-bis*, n. 110);

raccomandazione n. 750 sui bilanci preventivi degli organi ministeriali dell'UEO per il 2004 (*Doc. XII-bis*, n. 111);

raccomandazione n. 751 sulla stabilità e la sicurezza nel Caucaso meridionale (*Doc. XII-bis*, n. 112);

raccomandazione n. 752 sulla cooperazione nel settore dell'acquisizione di sistemi di difesa in Europa (*Doc. XII-bis*, n. 113);

raccomandazione n. 753 sulla cooperazione transatlantica nel settore della tecnologia della difesa (*Doc. XII-bis*, n. 114);

raccomandazione n. 754 sui velivoli da combattimento senza equipaggio e l'aeronautica militare del futuro (*Doc. XII-bis*, n. 115);

raccomandazione n. 755 sulla dimensione spaziale della Politica europea di sicurezza e difesa (*Doc. XII-bis*, n. 116);

raccomandazione n. 756 sull'unione europea ed il mantenimento della pace in Africa (*Doc. XII-bis*, n. 117);

raccomandazione n. 757 sulle nuove sfide per la cooperazione in materia di sicurezza (*Doc. XII-bis*, n. 118);

raccomandazione n. 758 sugli schieramenti di forze europee nei Balcani (*Doc. XII-bis*, n. 119);

decisione n. 28 sull'attuazione di norme provvisorie per i membri affiliati e i membri associati affiliati dell'Assemblea (*Doc. XII-bis*, n. 120);

risoluzione n. 123 sulla Costituzione europea: follow-up parlamentare e opinione pubblica (*Doc. XII-bis*, n. 121);

risoluzione n. 124 sullo sviluppo della cooperazione tra i paesi del Mediterraneo (*Doc. XII-bis*, n. 122);

risoluzione n. 125 sulla situazione in Ucraina (*Doc. XII-bis*, n. 123);

direttiva n. 120 sulla politica in materia di sicurezza cinquanta anni dopo la firma del Trattato di Bruxelles modificato (*Doc. XII-bis*, n. 124);

Tali documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 4^a Commissione permanente.

Mozioni

CORTIANA, MODICA, BATTAGLIA Giovanni, FILIPPELLI, LONGHI, BEDIN, VIVIANI, GARRAFFA, PETERLINI, ZANCAN, BOCO, PIATTI, MUZIO, PIZZINATO, FALOMI, RIPAMONTI, BARATELLA, BIANCONI, DONATI. – Il Senato,

premessi che:

l'art. 52 della Convenzione Europea dei Brevetti, l'art. 12 della legge italiana sui brevetti, così come le norme nazionali degli altri Stati membri dell'Unione Europea, vietano la brevettazione dei *software* in quanto tali;

l'Ufficio Europeo dei Brevetti ha rilasciato negli ultimi anni oltre 30.000 brevetti di *software* adottando una interpretazione restrittiva del di-

vieta di brevettare *software* previsto dall'art. 52 della Convenzione Europea dei Brevetti;

mentre la giurisprudenza di alcuni Stati europei ha ammesso la brevettabilità del *software*, la giurisprudenza della maggioranza degli Stati dell'Unione Europea, tra i quali l'Italia, continua a ritenere un'interpretazione delle norme più aderente alla lettera delle stesse e non ammette i brevetti di *software*;

nel tentativo di armonizzare il quadro normativo, la Commissione dell'Unione Europea, il 20 febbraio 2002, presentava una proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (n. Com(2002) 92 definitivo) che, nella sua formulazione originaria, ammetteva la brevettabilità dei *software*; il Parlamento dell'Unione Europea, il 24 settembre 2003, votava degli emendamenti che modificavano profondamente l'impianto della proposta della Commissione, disegnando un quadro normativo nel quale si chiariva il divieto di brevettare i *software*;

l'adozione della Direttiva avviene attraverso procedura di codecisione, che prevede la partecipazione ed il voto sia del Parlamento che del Consiglio;

il 17 maggio 2004 il Consiglio dell'Unione Europea esprimeva accordo politico su una posizione comune con la quale si approvava un testo della Direttiva che azzerava il risultato del voto democratico espresso dal Parlamento Europeo;

successivamente, dietro pressione del proprio Parlamento nazionale, l'Olanda ritirava la propria dichiarazione di voto nel Consiglio Europeo, seguita anche dall'Estonia;

la Polonia, tra i primi atti della sua adesione, ha scelto, con voto del 16 novembre 2004, di ritirare l'appoggio alla decisione politica rilevando ambiguità e contraddizioni nel testo;

considerato che:

il Parlamento Europeo ha accolto le istanze dei due milioni di cittadini che contro tale provvedimento si sono schierati e, riconoscendo che l'approvazione di tale direttiva, nel suo testo originario proposto dalla Commissione Europea, avrebbe bloccato uno dei comparti più avanzati e strategici del nostro sistema economico nazionale e locale, quale l'informatica;

questa proposta di direttiva, con la motivazione di armonizzare il sistema brevettuale europeo in materia di *software*, di fatto sovverte i dettami della Convenzione Europea sui Brevetti, introducendo la brevettabilità del *software* e dei metodi commerciali;

come già dimostrato negli Stati Uniti, il sistema brevettuale, che è stato esteso al *software* da 20 anni, ha rallentato l'innovazione invece che incoraggiarla, spostando i fondi destinati originariamente a ricerca e sviluppo verso i dipartimenti legali delle grosse multinazionali che si occupano a tempo pieno di costose cause brevettuali. Un tale sistema imporrebbe degli oneri eccessivi per le piccole e medie imprese del territorio, vero motore dello sviluppo *software* continentale, e le renderebbe succubi

di quelle poche grosse aziende, in maggioranza extraeuropee, che posseggono grandi portafogli di brevetti *software*;

tale proposta è pericolosa, perchè introduce ostacoli insormontabili alla creazione di *software*, sia libero che proprietario, sia se ceduto gratuitamente che dietro pagamento. Ogni autore di *software*, libero o meno, è esposto al rischio di dover elaborare soluzioni tecniche che non siano coperte da alcun brevetto *software*, rendendo estremamente complesso ed oneroso il processo di ideazione del *software* se non del tutto impossibile; spesso infatti il processo di brevettazione del *software* va a coprire il problema nella sua interezza piuttosto che la soluzione, rendendo impossibile operare nel settore coperto dal brevetto senza violarlo;

rilevato che:

il Paese e diverse amministrazioni locali sono fortemente impegnati, per motivi politici, istituzionali ed economici, a sviluppare e promuovere processi di migrazione da *software* proprietario a *software* libero, e tale processo sarebbe fortemente osteggiato da una proposta di questo tipo;

la genericità con cui le idee vengono descritte e brevettate richiede pochi sforzi, se si hanno a disposizione abbastanza fondi, per brevettare i metodi più banali. In tal modo l'istituto della brevettazione, nato per stimolare l'innovazione in settori in cui essa costa molto, diventa nel settore del *software* una sorta di lotteria che va a beneficio di poche aziende. Inoltre la banalità dei brevetti concessi impone notevoli sforzi per elaborare qualcosa di alternativo e, soprattutto, richiede la completa conoscenza di quanto già brevettato, ovvero decine di migliaia di brevetti europei già esistenti e depositati, pur se attualmente non legali,

impegna il Governo, e in particolare i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e delle attività produttive, competenti per materia, coerentemente con la decisione dello scorso 17 maggio 2004 di astenersi dall'approvazione del testo di Direttiva approvato dal Consiglio dell'Unione Europea, e in conseguenza della modificazione della posizione di altri Paesi dell'Unione e della posizione del Parlamento Europeo, a passare ad un esplicito voto contrario alla proposta di Direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

(1-00317)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PACE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che gli immobili di proprietà INPDAP, siti in Via Petra, Via Ottavini, e Via di Dragoncello nel XIII Municipio del Comune di Roma, sono da tempo oggetto di sistematiche occupazioni abusive realizzate da vari soggetti, ivi compresi gruppi di nomadi;

che la situazione, per quanto riguarda l'ordine pubblico, è estremamente grave e vari episodi di violenza si registrano con sempre maggiore frequenza;

che l'INPDAP ha sempre provveduto a sporgere denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza;

che è stato presentato al Dirigente del Commissariato di zona un articolato esposto, indirizzato alla Prefettura, con il quale l'INPDAP - valutato il dilagare del fenomeno - chiedeva l'assenso all'intervento delle forze di pubblica sicurezza per l'esecuzione di uno sgombero in massa;

che alcune unità immobiliari sono occupate da soggetti per i quali l'Autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno ripristinare nel quartiere di Dragoncello un sufficiente livello di legalità e di convivenza civile, procedendo all'azione di sgombero richiesta, oltre che dall'INPDAP, dall'intera cittadinanza.

(4-07955)

SODANO TOMMASO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

l'Agenzia Giornalistica Italia (AGI) ha comunicato verbalmente al Comitato di redazione di voler incentivare l'esodo di 20 dipendenti prossimi alla pensione e l'intenzione di chiudere le sedi di Ancona, Perugia e Campobasso. Il Comitato di redazione condivide l'esodo incentivato, ma si oppone alla chiusura delle sedi in quanto, con la fuoriuscita dei lavoratori anziani, il bilancio ritornerebbe attivo; inoltre, il Comitato di redazione sostiene che:

la chiusura delle sedi ha motivazioni politiche e non economiche;

l'AGI ha sottoscritto nel 2004 con la Presidenza del Consiglio dei ministri il rinnovo della convenzione triennale per ottenere le sovvenzioni pubbliche (oltre 12 milioni all'anno), garantendo l'attuale assetto;

le sedi che si vogliono chiudere si autofinanziano con le convenzioni locali, quindi non c'è alcuna emergenza di carattere economico;

un'agenzia dello Stato (società dell'ENI, cioè pubblica) non può abbandonare interi pezzi di territorio nazionale per concentrare l'attenzione solo sulle regioni più forti;

per quanto riguarda il Molise, l'AGI è presente dal 1970 ed è l'unica Agenzia di stampa che ha una sede attiva e personale regolarmente assunto. Prenderanno avvio, tra poche settimane, convenzioni per circa 65.000 euro, che daranno alla sede di Campobasso l'equilibrio economico. Chiudere la sede di Campobasso significa allungare la lista delle società (Enel, Telecom, ecc.) che hanno abbandonato la regione. Il Presidente della Giunta regionale del Molise si è attivato per bloccare il piano di chiusura dell'Agenzia,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Presidente del Consiglio in ordine all'opportunità di un intervento per far sì che il piano di ristrutturazione dell'AGI, con la conseguente chiusura di sedi importanti, venga rivisto per

garantire, soprattutto in Molise, una informazione corretta che porti l'immagine della regione oltre i propri confini, come accaduto in occasione della vertenza FIAT di Termoli, del terremoto, dell'alluvione e per i fatti quotidiani;

se non si ritenga grave che si spenga un obiettivo organo di informazione in una regione chiamata al voto nel 2006 (regionali e politiche).
(4-07956)

ROTONDO. – *Ai Ministri dell'interno, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – (Già 3-01142)
(4-07957)

RUVOLO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

su ordine del giudice amministrativo l'ACI ha dovuto pagare alla società danneggiata Salerno Corse srl 1.000.000 di euro, quale provvisorio per i danni gravi ed irreparabili causati dagli amministratori dell'ente in attesa della definitiva quantificazione del risarcimento;

i vertici nazionali, tra cui l'ex presidente Alessi ed altri componenti del Comitato esecutivo ACI, sono sottoposti a processo per abuso in atti di ufficio e turbativa d'asta presso il Tribunale Penale di Roma;

gli stessi, con altri componenti del Comitato esecutivo ACI, sono a giudizio anche innanzi alla Corte dei conti del Lazio con l'addebito di aver causato danni erariali all'ente amministrato per alcuni milioni di euro;

il Comitato esecutivo dell'ACI nel febbraio 1998 annullò la regolare aggiudicazione alla Salerno Corse srl per il servizio di promozione dei campionati automobilistici italiani per il triennio 1998-2000 ed indisse una trattativa privata che venne poi vinta dalla Sponsor Service srl;

nel settore delle promozioni sportive nell'anno 2000 l'ACI ha costituito, omettendo di attivare le necessarie procedure ad evidenza pubblica per la ricerca del socio privato, la società per azioni ACI Sport, interamente controllata nel pacchetto azionario, con lo scopo dichiarato di far realizzare il servizio di promozione per i campionati italiani automobilistici a costo zero per le casse dell'ente;

la società ACI Sport nel 2001 ha riportato un deficit di oltre un milione e 700.000 euro, interamente risanato dal proprietario ACI; il comitato esecutivo dell'ACI ha modificato l'originario orientamento e nel 2002 ha stabilito di finanziare direttamente la propria società per la realizzazione del servizio, cosicché nel bilancio dell'ente, per gli anni dal 2001 al 2005, è stata impegnata una spesa di circa 12 milioni di euro, in gran parte già erogati;

il considerevole importo di tale spesa doveva essere integralmente risparmiato da parte dell'ACI che aveva l'obbligo di provvedere a rifornirsi del medesimo servizio da parte di società private presenti nel mercato, mediante gara d'appalto di servizi sportivi, come disposta dal decreto legislativo n. 157 del 1995;

per il permanere in carica degli amministratori dell'Ente si sono costituiti possibili danni erariali ed una cattiva gestione delle attività sportive,

si chiede di sapere

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo riguardo a questo caso, al fine di ricondurre la legalità all'interno dell'ente;

se non si ravveda la necessità di inoltrare al Presidente del Consiglio dei ministri, giusta previsione di cui all'articolo 67 dello statuto ACI, la proposta di decreto per lo scioglimento degli organi dell'ACI e la nomina di un commissario straordinario.

(4-07958)

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 722^a seduta pubblica del 18 gennaio 2005, a pagina 10, all'intervento del senatore Marino, alla prima riga, sostituire le parole «senza che questo provvedimento,» con le altre: «senza che l'altro provvedimento riguardante le vittime dei *lager* nazisti,».

